



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia

DELIBERA IN MATERIA TARIFFARIA N.2/2012 del 29 Febbraio 2012

avente ad Oggetto:

Richiesta di “Adeguamento tassa ambientale” relativa al servizio di raccolta e smaltimento delle acque reflue, presentata dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con lettera in data 10 Gennaio 2012.

Con l'adozione del presente provvedimento, teso a determinare, su istanza proposta dalla Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (nel seguito identificata come A.A.S.S. o Azienda), eventuali adeguamenti tariffari relativi ai servizi pubblici in oggetto, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (nel seguito identificata come Autorità) ritiene opportuno premettere considerazioni ed argomentazioni utili alla corretta interpretazione della deliberazione di seguito adottata.

A) FUNZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA IN MATERIA TARIFFARIA

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici è stata istituita con Legge n. 120 del 20 Novembre 2001, e successivamente modificata in Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia con Legge n. 72 del 7 Maggio 2008.

Tra le funzioni assegnate dalla legge istitutiva all'Autorità vi è il compito di stabilire “le variazioni annue delle tariffe dei singoli servizi” sulla base di una “proposta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio ha l'obbligo di trasmettere all'Autorità”.

Il Decreto Delegato n. 99 del 3 Luglio 2008 ha successivamente modificato la cadenza con la quale le richieste di revisione tariffaria possono essere sottoposte all'esame dell'Autorità, liberalizzando inoltre la data di inizio di applicazione delle nuove tariffe.

B) FASI DELLA PROCEDURA

L'A.A.S.S. con lettera Prot. 00113/82 del 10 gennaio 2012 (Prot.ASPE n.3 del 12.01.2012) ha richiesto all'Autorità l'adeguamento degli ammontare della tassa ambientale per lo smaltimento delle acque reflue di origine civile e industriale.

In allegato alla suindicata comunicazione l'A.A.S.S. ha trasmesso la documentazione seguente:

- 1) Convenzione tra A.A.S.S. e Consorzio per il Risanamento della Vallata del fiume Marecchia del 03/11/1989 (All.A), rapporto successivamente assorbito da AMIR SpA ed ora trasferito a GRUPPO HERA SpA;
- 2) Disciplinare di scarico e adeguamento tariffario per le acque reflue prodotte dalla Repubblica di San Marino e conferite al sistema fognario depurativo di Santa Giustina di Rimini sottoscritto tra A.A.S.S. ed HERA Rimini in data 04/05/2007 (All.B);
- 3) Proroga del disciplinare di scarico e adeguamento tariffario di cui all'All.B per il biennio 2009-2010, sottoscritto tra A.A.S.S. ed HERA Rimini in data 24/10/2008 (All.C);
- 4) Proroga del disciplinare di scarico ed adeguamento tariffario di cui agli All.B e C per il 2011, sottoscritto tra A.A.S.S. ed HERA Rimini in data 03/01/2011 (All.D);
- 5) Proroga del disciplinare di scarico e adeguamento tariffario di cui agli All.B, C, D per il 2012, sottoscritto tra A.A.S.S. ed HERA Rimini in data 15/12/2011 (All.F).

C) RICHIESTE DI ADEGUAMENTO DELLA TASSA AMBIENTALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PROPOSTE DALLA A.A.S.S.

Le richieste di adeguamento della tassa ambientale proposte dalla A.A.S.S., come rilevabili dalle tabelle riportate nella comunicazione Prot. 00113/82 del 10 gennaio 2012, si riassumono in un incremento del 61,85% degli importi attualmente vigenti, sia per la tipologia "Utenze domestiche ed assimilate" che per la tipologia "Utenze diverse", così come definite dal D.D. 10 ottobre 2011 n.165, art.36, comma 4, lettere a) e b).

D) ANALISI DELLA RICHIESTA A.A.S.S.

Dall'esame della documentazione inerente il servizio di smaltimento delle acque reflue della Repubblica di San Marino e la relativa tassa ambientale si rileva che:

- a) Lo smaltimento dei reflui prodotti dalla Repubblica avviene tramite consegna dei medesimi da parte dell'A.A.S.S. al Gruppo HERA (HERA Rimini), attraverso tre punti di consegna (Rovereta, Gualdicciolo, Faetano), in base ad una Convenzione risalente al 1989 (comunicazione A.A.S.S. del 10 gennaio 2012-All.A) in seguito più volte rinnovata (comunicazione A.A.S.S. del 10 gennaio 2012-All.B,C,D,F). I reflui sono conferiti in ultimo al sistema fognario depurativo di Santa Giustina;
- b) Il punto 4, primo comma, del disciplinare di scarico e adeguamento tariffario del 2007 (comunicazione A.A.S.S. del 10 gennaio 2012-All.B) prevede che "la tariffa di fognatura e depurazione applicata, al fine di garantire la copertura reale dei costi di esercizio, sarà allineata dal 1° gennaio 2007 al Sistema tariffario stabilito dall'Agenzia d'Ambito Territoriale Ottimale di Rimini per le utenze civili del Bacino Riminese." La tariffa unitaria di smaltimento reflui imposta all'A.A.S.S. dipende quindi dalle autonome decisioni dell'Agenzia d'ATO di Rimini;
- c) L'ultimo aggiornamento della tassa ambientale è stato accordato con il D.D. n.9 del 29 gennaio 2007 "Aggiornamento Tassa Ambientale", con cui l'importo della tassa ambientale veniva fissato in 0,4586 €/m³ per la tipologia di utenza qualificata come "usi domestici ed usi diversi". Per le sole utenze ad "usi diversi" non rientranti nella tipologia prevista dall'Allegato n.1 al Decreto 25 febbraio 2004 n.25, si fissava l'importo della tassa ambientale in 0,6006 €/m³;
- d) Il conto economico preventivo del Servizio Acque Reflue per l'anno 2012, approvato dal Consiglio Grande e Generale con Legge 22 dicembre 2011 n.200, riportato nella

comunicazione dell'A.A.S.S. Prot. 00113/82 del 10 gennaio 2012, mostra che, a fronte di introiti complessivi stimati pari a 2.233.000 € (di cui 1.200.000 € da proventi della Tassa Ambientale e 1.000.000 € da contributo dello Stato per gestione della rete fognaria), si prevedono uscite per 2.736.000 € (di cui 1.775.000 € per spese di depurazione acque reflue e 600.000 € per spese di manutenzione e gestione automezzi), con una perdita del Servizio, in assenza di adeguamenti tariffari, pari a 595.000 €;

- e) L'A.A.S.S. nella comunicazione sopra citata precisa che ai costi esposti a Bilancio Preventivo *“deve essere aggiunta una quota da accantonare per coprire i costi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento della rete in assenza di fondi statali a ciò esplicitamente dedicati.”* Si elencano poi gli investimenti effettuati/programmati tra il 2007 e il 2012, evidenziando che tali investimenti sono stati sino al 2011 a totale carico dello Stato, mentre per il 2012 la quota di investimento, fissata in 600.000 €, è previsto essere per il 50% (300.000 €) a carico dell'Azienda;
- f) A motivazione delle proprie richieste di adeguamento della Tassa Ambientale l'A.A.S.S. porta quindi la necessità di *“perseguire un adeguato equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del bilancio dell'Azienda”*, ma soprattutto di *“garantire la piena efficienza delle reti”*. Secondo la richiesta, quindi, gli incrementi tariffari dovranno consentire *“la copertura della perdita del servizio evidenziata nel conto economico preventivo e di una quota pari al 50% degli investimenti a carico dell'Azienda, per un valore complessivo di euro 745.000,00.”*;
- g) La tariffa che l'ATO 9 – Rimini pratica all'A.A.S.S. per il conferimento dei reflui è fissata per il 2012 in 0,674751 €/m³;
- h) In sintesi, la tassa ambientale attualmente applicata dall'A.A.S.S. è di 0,458600 €/m³ per le utenze domestiche ed assimilate, e di 0,60060 €/m³ per le utenze diverse; i nuovi importi richiesti per le due tipologie di utenza sono pari rispettivamente a 0,742226 €/m³ ed a 0,97205 €/m³, con un incremento del 61,85% identico per entrambe;
- i) La richiesta di aggiornamento viene presentata ai sensi del comma 3 dell'art.36 del D.D. 10 ottobre 2011 n.165.

A complemento di quanto sopra esposto l'Autorità rileva che il D.D. 10 ottobre 2011 n.165 “Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche” ha profondamente riordinato le norme e le procedure di autorizzazione relative agli scarichi dei reflui.

In particolare, il decreto istituisce con l'art.36 la “tariffa ambientale” con le seguenti caratteristiche e modalità di applicazione:

- la tariffa è destinata alla copertura dei costi di smaltimento e ha lo scopo di tutelare l'ambiente garantendo l'uso razionale delle risorse idriche ed il corretto smaltimento delle acque reflue (comma 1);
- le imprese soggette ad autorizzazione allo scarico che in sede di rilascio dell'autorizzazione ottengono specifiche deroghe ai valori limite di emissione fissati dal Decreto stesso, sono soggette a maggiorazioni da applicarsi sulla tariffa ambientale (comma 2);
- la tariffa ambientale e le maggiorazioni sulla tariffa base sono stabilite dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il gestore del sistema idrico integrato (comma 3);
- la tariffa (comma 4) è applicata in relazione ai volumi di acqua prelevata dal Pubblico Acquedotto ed è differenziata in relazione alle seguenti tipologie di utenza:
 - a) utenza domestica e assimilata. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze non soggette ad autorizzazione allo scarico;

- b) utenze diverse. In tale tipologia di utenza rientrano le utenze soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2;
- per le utenze diverse che esercitano le attività elencate nell'Allegato C al decreto e che utilizzano captazioni diverse dal pubblico acquedotto, la tariffa è applicata al volume delle acque reflue scaricate (comma 5);
 - le utenze diverse con consumo idrico annuo superiore ad 8.000 m³, anche se non ricadenti fra quelle di cui all'Allegato C, hanno facoltà di optare fra il sistema di commisurazione della tariffa di cui al comma 4 e quello di cui al comma 5 (comma 6);
 - qualora le acque reflue industriali siano smaltite con metodi diversi dall'immissione nei recettori, le modalità di commisurazione della tariffa applicabile all'utenza sono determinate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il gestore del sistema idrico integrato (comma 8).

I criteri generali della disciplina degli scarichi sono dettati dall'art.11, che dispone i valori limite di immissione in acque superficiali e in fognatura (All.B, Tab.1/B) e i valori limite per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo (All.B, Tab.2/B), individuando inoltre le tipologie di attività che producono acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.

Infine, l'art. 47 stabilisce al comma 6 che, fino alla determinazione della tariffa di cui all'articolo 36, si applica la tassa ambientale di cui al Decreto 25 febbraio 2004, n. 25.

Si osserva in premessa che l'Azienda, nella propria richiesta, non fa riferimento al contenuto del D.D. 10 ottobre 2011 n.165, che, come riassunto più sopra, implica una forte interazione tra il gestore del sistema idrico integrato (attualmente l'A.A.S.S. stessa) e l'Autorità, limitandosi a richiamarne il comma 3 dell'art.36. L'Azienda sembra quindi sottintendere che questa deliberazione dell'Autorità determini la neo istituita tariffa ambientale.

Questa Autorità assume invece che la deliberazione presente avvenga ai sensi del sopra citato articolo 47 e si riferisca pertanto all'aggiornamento della tassa ambientale di cui al Decreto 25 febbraio 2004, n. 25. Tale opinione è suffragata dall'osservazione che la determinazione della nuova tariffa richiede una fase di analisi e di interazione tra Azienda e Autorità che non ha avuto luogo.

Una seconda osservazione si riferisce alla formulazione del bilancio di previsione, dal cui contenuto non emerge alcun riferimento alla complessa normativa recentemente introdotta dal D.D. 10 ottobre 2011 n.165, che dovrebbe invece avere notevoli implicazioni in termini di nuovi investimenti. Sono inoltre poco chiare le ragioni per le quali la spesa per investimenti prevista non compare esplicitamente a bilancio; essa viene infatti sommata alla perdita di bilancio e contribuisce, per la parte di competenza A.A.S.S., alla definizione dell'incremento della tassa ambientale richiesto.

Le preoccupazioni dell'Azienda in riferimento al proprio bilancio e, in particolare, al bilancio inerente il Servizio in questione sono sicuramente di rilievo per le valutazioni dell'Autorità, che, tuttavia, considera che un problema economico-gestionale dell'entità mostrata dal bilancio di previsione non possa essere affrontato semplicemente mediante adeguamento tariffario, senza un'accurata analisi preliminare dello stato del Servizio e senza che l'Azienda presenti il programma pluriennale degli interventi da effettuare sulla rete, che consentirebbe all'Autorità valutazioni assai meglio fondate.

Le considerazioni precedenti inducono quindi questa Autorità a sollecitare un incontro diretto con i Responsabili del Servizio, volto a definire il percorso più efficace da adottare per l'introduzione

della nuova normativa sui reflui dettata dal D.D. 10 ottobre 2011 n.165 e per definire la nuova tariffa ambientale.

In ultimo, il fatto che gli ultimi adeguamenti della tassa ambientale risalgano al gennaio 2007 e che già nel gennaio 2011 l'Azienda avesse avanzato una richiesta di adeguamento che l'Autorità aveva lasciata inevasa non possono essere trascurati in sede di valutazione.

E) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI IN ORDINE ALLA PROCEDURA

In questa sezione si evidenziano i criteri ai quali l'Autorità si è ispirata per addivenire agli esiti della procedura successivamente riportati.

L'Articolo 7, comma 2, lettera g) della Legge 20 Novembre 2001 n. 120, come modificato dal Decreto Delegato n. 99 del 3 Luglio 2008, specifica che l'Autorità stabilisce le variazioni delle tariffe dei singoli servizi, principalmente sulla base dei seguenti criteri di analisi:

1. tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi precedenti;
2. recupero di produttività, predeterminato in entità percentuale sui costi operativi, riferito ad un arco temporale da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;
3. verifica dell'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi di esercizio;
4. recupero di qualità del servizio, rispetto a standard predeterminati, riferito ad un arco temporale di cinque anni;
5. valutazione dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili ed eccezionali, nonché da mutamenti delle norme di legge.

Le variazioni tariffarie sono disposte su richiesta documentata di aggiornamento che il soggetto esercente il servizio trasmette.

L'Articolo 1, comma 3, lettera b) della medesima Legge istitutiva dell'Autorità specifica peraltro che la regolazione si propone di "definire un sistema tariffario basato su criteri di variazione predefiniti e di assoluta trasparenza, idoneo ad armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse in aderenza agli indirizzi di politica economica di competenza degli organi elettivi."

Dall'esame della documentazione proposta dalla A.A.S.S. all'Autorità, ancora una volta, non si evincono elementi atti a valorizzare gli aspetti di cui ai precedenti punti 2.), 3.) e 4.), l'Autorità avendo anzi sollecitato in più occasioni l'Azienda a produrre nuovi elementi di valutazione sui singoli Servizi.

In riferimento al punto 1.) "tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria", si ritiene il parametro valorizzabile in favore delle richieste avanzate dalla A.A.S.S. per quanto riguarda il servizio di smaltimento delle acque reflue, considerando anche che l'ultimo incremento tariffario in materia risale al 2007. L'indice generale UPECDDES dal Febbraio 2007 al Dicembre 2011 è stato pari al 12,02%.

In relazione al punto 5.), si osserva infine che l'entrata in vigore del D.D. 10 ottobre 2011 n.165 "Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche" è certamente evento molto rilevante in materia di gestione dei reflui; la valorizzazione in termini tariffari di tale modifica legislativa deve però basarsi su una valutazione dei costi da essa derivanti che non è oggi disponibile a questa Autorità.

Un ulteriore elemento di valutazione è rappresentato, anche in questo caso come già in precedenti delibere in materia tariffaria emanate da questa Autorità, dai problemi di bilancio sottolineati dall'Azienda.

In questa sede si considera pertanto congruo un incremento dell'ammontare della tassa ambientale del 20% rispetto ai valori vigenti, sia per le "utenze domestiche e assimilate", sia per le "utenze diverse". Tale incremento, nettamente inferiore a quello richiesto dall'A.A.S.S., mira principalmente a salvaguardare il bilancio aziendale e ingloba l'incremento generale dei prezzi intervenuto tra il 2007 e il 2011.

L'Autorità ritiene d'altra parte urgente definizione la nuova Tariffa Ambientale che verrà a sostituire l'attuale Tassa Ambientale ai sensi dell'art.36, comma 3, del D.D. 10 ottobre 2011 n.165. In proposito l'Autorità dichiara la propria disponibilità ad avviare sollecitamente la necessaria fase di consultazione con l'A.A.S.S., richiedendo contestualmente all'Azienda la predisposizione di un piano poliennale di investimenti per l'adeguamento della rete fognaria.

L'Autorità ribadisce infine che, fatti salvi i casi di eccezionalità, non ritiene di poter accordare in futuro ulteriori incrementi tariffari all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, in assenza di indicazioni precise e puntuali in merito all'implementazione dei provvedimenti citati dall'articolo 7, comma 2, lettera g) della Legge 20 Novembre 2001 n. 120, relativi al recupero di produttività (punto 2), alla verifica dell'attuazione degli investimenti programmati e degli effetti sui costi di esercizio (punto 3), al recupero di qualità dei servizi (punto 4), stante il fatto che tali pratiche, previste sin dal 2001, sono state sollecitate ripetutamente dall'Autorità sin dalla sua creazione nel 2008.

F) ESITO DELLA PROCEDURA

Adeguamenti tariffari concessi

Questa Autorità, sulla base delle considerazioni di cui al punto E), ha ritenuto corretto accogliere in misura parziale le proposte di adeguamento della Tassa Ambientale avanzate dalla A.A.S.S., relativamente al servizio di smaltimento dei reflui

Gli incrementi della tassa ed i nuovi ammontare della stessa sono riportati di seguito in forma sintetica.

**Variazioni Tassa Ambientale
in vigore dal 1 Marzo 2012**

**Utenza domestica ed assimilata (comma 4 a dell'art. 36
del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 165)**

Tariffa Attuale	Tariffa Approvata	Incremento (%)
0,458600	0,55032	20,00

**Utenze diverse (comma 4 b dell'art. 36
del Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 165)**

Tariffa Attuale	Tariffa Approvata	Incremento (%)
0,60060	0,72072	20,00

Le motivazioni alla base dell'intervento di revisione della tassa ambientale sono:

- l'esigenza, più volte affermata da questa Autorità, di portare verso il pareggio la voce del bilancio aziendale relativa al Servizio di smaltimento delle acque reflue, attualmente fortemente deficitario;
- la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dal Febbraio 2007 al Dicembre 2011, pari al 12,02%. (fonte UPECDES);

Il Presidente

Prof. Giovanni S. Barozzi

I Componenti

Ing. Valeria Giacomoni

Dott. Marino Manuzzi